



COMUNE DI LAVIS

Provincia di Trento

Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica

Via Matteotti, 45 – 38015 LAVIS

Tel. 0461/248111

Fax 0461/241986 – 246327

Cod. fisc. 00179650221

e-mail edil.pubblica@comunelavis.it

Lavis, 03.12.2014

Prot...18175/CI/ci/24

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI (TN)

ART. 1

OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Lavis, nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova scuola materna ed asilo nido in area Felti, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2 come da ultimo modificata con L.P. 17.02.2003 n. 1 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg e s.m. e i, intende affidare l'incarico per la realizzazione di opere artistiche per arricchire e qualificare l'immobile in cui saranno collocate.

L'importo disponibile per sostenere la spesa della realizzazione delle opere ammonta ad Euro **39.207,90** onnicomprensivi, suddiviso egualmente fra le due opere artistiche destinate alle due aree, così come indicato all'art. 2.

ART. 2

OPERE D'ARTE E TEMA DEL CONCORSO

Le opere d'arte realizzate per l'abbellimento dell'edificio di cui all'articolo precedente, devono avere quale elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.).

L'edificio presso il quale saranno collocate le opere d'arte risulta composto essenzialmente da due corpi di fabbrica collegati fra loro, uno destinato a scuola materna e uno ad asilo nido; lo stesso con deliberazione consiliare n. 81 del 20.11.2014 è stato denominato "Il Trenino dei bambini".

Gli spazi individuati per l'intervento artistico sono due, così come evidenziati nella planimetria allegata.

- Spazio A: ingresso-giardino dell'edificio asilo nido
- Spazio B: ingresso-giardino dell'edificio scuola materna

Per entrambi gli spazi è lasciata sostanzialmente libera scelta riguardo al tema, alle tecniche esecutive ed ai materiali.

Pur essendo il tema libero, entrambe le opere d'arte da realizzare, composte da uno o più elementi artistici, dovranno comunque tener conto della destinazione d'uso ed armonizzarsi con l'edificio ed il contesto, ed essere idonee a stimolare l'interesse e la fantasia dei bambini favorendone, se il caso, anche il contatto.

Dovrà inoltre tenersi in considerazione che le opere saranno collocate nel contesto di un immobile per il quale è in corso la certificazione LEED (acronimo di *Leadership in Energy and Environmental Design*) e pertanto gli interventi artistici dovranno preferibilmente richiamare agli elementi inerenti all'ambito dell'edilizia sostenibile.

Compito dell'artista sarà infatti quello di stimolare la percezione degli obiettivi della certificazione (a tale proposito si rimanda al sito www.certificazioneleed.com).

Le forme dell'opera ed i materiali utilizzati non dovranno in nessun caso costituire elemento di pericolosità anche indiretta. Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio.

ART. 3 IMPORTO DESTINATO ALLE OPERE D'ARTE VINCITRICI

I costi relativi alla manodopera, all'acquisto del materiale di supporto, trasporto e di quant'altro necessario per la realizzazione di ciascuna opera d'arte, la sua installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato), eventuale studio di illuminazione e collegamenti elettrici, sono compresi nell'importo omnicomprendente, anche di Iva o altri oneri fiscali o della sicurezza se dovuti, pari ad **Euro 19.603,95 per ogni spazio**. Si intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo all'ideazione, produzione, consegna e collocazione in sito dell'opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa. Rimangono altresì a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera. Tutti i costi di realizzazione, trasporto e installazione, collaudo – nessuno escluso – saranno a carico dell'artista vincitore.

ART. 4 PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso, individualmente o in gruppo, artisti che non si trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo art. 5, e in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 (allegato 1).

In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione comunale. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. Il Comune rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere.

Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere con un'unica proposta riguardante:

- il solo spazio n. A
- il solo spazio n. B
- entrambi gli spazi

anche se la scelta potrà comunque essere decisa dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.

ART. 5 ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- i componenti della Commissione giudicatrice
- i parenti dei componenti della Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in

linea collaterale (persone che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74,75,76,77 e 78 del Codice Civile.

- i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Lavis.
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante in gruppo.

ART. 6 SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Lo spazio individuato per gli interventi artistici è visibile dall'esterno.

I partecipanti al concorso potranno comunque effettuare un sopralluogo delle aree interessate alla presenza del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale previo appuntamento telefonico. Sarà necessario contrattare la segreteria della Commissione presso il Servizio Tecnico Comunale, via Matteotti 45 a Lavis. Tel. 0461/248153.

Eventuali informazioni riguardo allo svolgimento del concorso potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti.utc@comunelavis.it.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare nel sito www.comuenlavis.it, oltre al presente bando e suoi allegati, una sezione contenente le risposte alle domande più frequenti che potrebbero pervenire.

Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 11, non potendo conoscere preventivamente le problematiche di installazione delle proposte che verranno presentate ha fornito, nel presente Bando di Concorso e negli allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti.

Pertanto ogni artista, prima della presentazione della propria proposta al Concorso, dovrà aver cura di richiedere al suddetto referente tecnico, tutte le informazioni tecniche che ritiene necessarie per la buona realizzazione della propria proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di stipulazione del contratto, lamentando l'omissione nel Bando di eventuali riferimenti tecnici specifici.

Ne consegue che, qualora il bozzetto vincitore non possa essere realizzato per l'incapacità dell'artista nel valutare le problematiche tecniche della propria proposta artistica, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso.

ART. 7 ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare l'opera nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità materiche.

I concorrenti dovranno presentare – per ognuno dei due spazi o per lo spazio per il quale concorrono – privi di firme, segni o elementi di identificazione –, i seguenti elaborati:

- un bozzetto tridimensionale in adeguata scala, integrato da documentazione di dettaglio o particolari (es. rendering);
- una curata ed esauriente relazione illustrativa di massimo 2 (due) facciate dattiloscritte (formato A4) contenente il titolo, l'idea o il tema, la descrizione della proposta, con indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle dimensioni, delle tecniche esecutive, nonché delle modalità tecniche di installazione e messa in sicurezza dell'opera e di ogni altra informazione ritenuta utile;
- la presentazione di un particolare in scala 1:1 realizzato con i materiali e le tecniche esecutive proposte. Nel caso in cui il partecipante ritenga non sia possibile presentarlo, dovrà specificarne i motivi ed eventualmente presentare dei campioni dei materiali con i quali sarà realizzata l'opera.
 - un elenco delle altre figure lavorative (diverse dal vincitore) che dovranno intervenire sul posto al momento della collocazione, specificando quali attività andranno a svolgere;
- gli adempimenti previsti dal D.L. 81/2008 in materia di sicurezza, in relazione ai lavori previsti.

La scelta della scala del bozzetto, nonché del particolare da realizzare al vero, dovranno essere ponderate al fine di non consegnare imballi e proposte di dimensioni esagerate, difficilmente trasportabili nell'ambito dell'edificio comunale (dalla sala di custodia alla sala di esame delle proposte), ingestibili e poco maneggiabili dai Commissari.

Si invitano pertanto gli artisti al rispetto di tale prescrizione sia in termini di peso che di dimensioni. L'imballo deve poter essere mosso e trasportato da una sola persona.

Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta saranno esclusi dal concorso.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE PER EVENTUALE PUBBLICAZIONE

Al fine di una eventuale pubblicazione su sito internet delle proposte partecipanti al concorso, è inoltre facoltativa la presentazione su cd-rom della fotografia del bozzetto (in estensione jpg con risoluzione di 300 dpi) completa, in estensione word, dell'indicazione del titolo, dei materiali usati, delle dimensioni e da una breve descrizione (massimo 2-3 righe) se ritenuta utile. Non dovranno invece essere riportate le generalità dell'artista che saranno indicate esclusivamente con le modalità previste dall'art. 9. La consegna del materiale di cui al presente articolo, che verrà completata d'ufficio con nome cognome e provenienza dell'artista, ne comporta – a concorso espletato – l'eventuale pubblicazione su sito internet, senza la richiesta di ulteriore consenso del partecipante. La mancata presentazione della documentazione sopracitata nella forma richiesta non è causa di esclusione dal concorso ma ne renderà impossibile la pubblicazione.

ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati di cui al precedente art. 7 dovranno essere contenuti in un unico imballo chiuso e sigillato, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura "CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI. PROPOSTA PER LO/GLI SPAZIO/I _____".

L'imballo potrà essere consegnato a mano, o tramite servizio postale, o tramite corriere, in forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi, al seguente indirizzo:

COMUNE DI LAVIS
Ufficio Protocollo
Via Matteotti, 45
38015 LAVIS (TN)

entro e non oltre le ore 12.00
del giorno venerdì' 13.02.2015

Nel caso in cui il pacco sia consegnato tramite servizio postale o corriere, il personale dell'Ufficio Protocollo del Comune di Lavis, provvederà, al momento della consegna, allo stacco dell'eventuale tagliando di mittente posto dal corriere, in modo da rendere del tutto anonimo il pacco ricevuto.

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DAL CONCORSO, non dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri o altri segni che possano in qualche modo renderne nota la provenienza.

Nell'imballo dovrà essere inserita una busta chiusa e anonima con la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" all'interno della quale dovranno essere contenute a pena di esclusione:

- **IL MODULO 1** allegato al presente bando, debitamente compilato in ogni parte, indicando nello stesso l'indirizzo e-mail pec o il numero di fax al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso e completato con copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- **IL MODULO 2** in caso di partecipazione in gruppo, ovvero il mandato con il quale viene delegata la persona che opera da capogruppo, firmato da tutti i componenti del gruppo, incluso il capogruppo, e le generalità complete di ogni componente del gruppo
- **IL MODULO 3** di autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e della documentazione di cui all'art. 8.

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

Ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei Contratti, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dal Comune ed allegati al presente bando (fac-simile modulo 1, 2 e 3) per la partecipazione al concorso, non costituisce causa di esclusione, ma se ne raccomanda l'utilizzo per evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dal concorso.

ART. 10

CUSTODIA DEI BOZZETTI

Pur assicurando la massima cura e cautela nel maneggio dei bozzetti presentati per il Concorso, l'Amministrazione comunale non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsare spese per eventuali bozzetti persi, deteriorati o danneggiati.

ART. 11

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 28.10.2014, composta, come previsto dalla LP. 2/83 e s.m. e i. da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, dal progettista dell'opera edile, da un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un esperto designato dal Dirigente del Dipartimento beni e attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, sulla qualità e novità/originalità delle proposte e sulla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza nel tempo, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della facilità di manutenzione e del grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.

La Commissione ammetterà a valutazione anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o involontariamente trasformati a causa del trasporto e/o del materiale ancora fresco di realizzazione, purché la proposta artistica sia evidentemente comprensibile nella restante documentazione allegata.

La Commissione selezionerà i vincitori a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta e potrà individuare massimo due proposte artistiche per ogni spazio ritenute particolarmente meritevoli di segnalazione.

La commissione sceglierà, secondo i criteri esposti sopra, la proposta ritenuta migliore per ognuno degli spazi, indipendentemente dalla partecipazione dei concorrenti per uno o per entrambi gli spazi. Ogni singolo partecipante potrà essere individuato quale vincitore per uno solo degli spazi.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista/gli artisti vincitore/i in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori preventivi e conformi al bando, senza aprire le buste contenute nell'imballo e decreta le due opere vincitrici e quelle eventualmente meritevoli. Dopo tale operazione verranno aperte le buste di riconoscimento. La Commissione designerà quindi i due vincitori per l'incarico definitivo di realizzazione delle due opere d'arte. La Commissione farà menzione delle proposte eventualmente giudicate meritevoli per ogni spazio.

ART. 13

UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE E LORO RITIRO

L'Amministrazione valuterà la possibilità di esporre le proposte pervenute in pubbliche mostre in luoghi e con modalità e durata stabiliti dall'Amministrazione stessa. Dell'eventuale realizzazione di mostre verrà data semplice comunicazione agli artisti.

I bozzetti e i particolari delle opere non vincitrici dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso o dalla conclusione dell'eventuale mostra realizzata dall'Amministrazione. Superato tale termine, l'Amministrazione non si riterrà responsabile della custodia degli stessi. L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra.

L'Amministrazione si riserva inoltre di creare un catalogo riassuntivo, su base informatica, alla creazione del quale, per il semplice fatto di partecipare al concorso, ciascun artista esprime implicito assenso.

Il Comune di Lavis conseguirà la proprietà e, ai sensi dell'art. 11 della L. 22.04.1941 n. 633 e s.m., il diritto d'autore sulle opere, sui bozzetti e su tutti gli elaborati presentati delle due opere vincitrici, a seguito della stipulazione dei contratti di cui al successivo articolo.

ART. 14 ESITO DEL CONCORSO, CONTRATTO, TERMINE E PENALITA'

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina dei vincitori all'albo del Comune di Lavis, l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti con lettera inviata all'indirizzo indicato al punto 2. del Modulo n. 1 allegato al presente bando.

Agli artisti o ai capigruppo che risulteranno vincitori sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione delle opere, che dovranno essere realizzate, alle condizioni del presente bando, entro e non oltre 70 (settanta) giorni naturali dalla data di stipulazione del contratto, compatibilmente con i periodi di apertura e chiusura della struttura.

Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto viene stipulato con l'artista designato quale capogruppo.

I vincitori del concorso assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnano a non realizzare copie dell'opera.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 150,00 fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune. Qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato. Previa richiesta motivata da parte dell'artista, **da presentare prima della scadenza contrattuale**, il Comune potrà concedere una proroga del termine di consegna e solo qualora ciò non comporti perdite di finanziamenti per l'Ente.

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione assegnerà l'incarico per l'esecuzione dell'opera, al titolare di una delle proposte individuate come particolarmente meritevoli di segnalazione così come individuate ai sensi dell'art. 11.

Le opere eseguite saranno sottoposte al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione delle stesse e sulla conformità delle stesse agli elaborati presentati. In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del saldo del compenso

dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Per la realizzazione delle opere viene accordato un acconto, pari al 30% dell'importo previsto al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'artista, previa emissione di fattura o nota spese, nonché a seguito di presentazione di fideiussione bancaria di importo pari alla fattura o alla nota spese emessa.

Il saldo del compenso previsto, pari al restante 70%, verrà liquidato, dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione giudicatrice e su presentazione di fattura o nota spese, entro 50 giorni dalla presentazione della stessa.

Prima della stipula del contratto il vincitore potrà comunicare con specifica nota inviata presso la segreteria della Commissione all'indirizzo mail appalti.utc@comunelavis.it, la non accettazione del termine di pagamento indicato al precedente paragrafo. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione tra le parti fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori ai 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di revoca dell'incarico si procederà al recupero dell'acconto erogato all'artista e all'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

ART. 15

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 233 del 26.11.2014

ART. 16

DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia:

- al Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto - MART
- alla Galleria civica di arte contemporanea di Trento
- alle associazioni artistiche più rappresentative del Trentino
- sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.it
- sul sito internet del Comune di Lavis: www.comunelavis.it

ART. 17

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 23 d. Lgs. 196/2003

Sono allegati al presente bando l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ed il modulo con cui il partecipante esprime, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, il suo consenso a che i propri dati personali (nome, cognome e provenienza) e la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell'opera proposta siano inseriti in internet o in altra forma di pubblicità o comunicazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si specifica che:

- i dati forniti dall'artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al bando per il quale ha presentato la documentazione;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- in ogni momento l'artista potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Lavis, Si evidenzia il pieno rispetto dell'obbligo di segretezza nell'ambito della gara, in attuazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Con la presente si informa il soggetto invitato alla presente procedura che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione committente intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:

- 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente bando;
- 2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto dalla L.P. n. 23/1990 e s.m., dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m.;
- 3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito alla gara. In caso di asta pubblica i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando di gara. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati dell'Ufficio di segreteria. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Lavis per finalità statistiche;
- 4) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i., del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. qualora Lei intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;
- 5) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammetterla alla procedura di gara oggetto del presente bando;
- 6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;
- 7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e precisamente:
 - il diritto di essere informato su:
 - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
 - le finalità e modalità di trattamento;
 - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile.
 - il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;
- 8) ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi imposti all'Amministrazione dalla L.P. n. 23/1990 e s.m. e dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.;
- 9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI LAVIS via Matteotti, 45;
- 10) il responsabile del trattamento è il dott. Carlini dott. Mariano, Segretario Generale del Comune di Lavis.

Lavis, _____

Il responsabile del trattamento
dott. Carlini dott. Mariano

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER
L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI**
ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83
DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a

_____ nato/a a _____ il _____

residente a _____ cap _____ Provincia _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

partita iva _____

recapiti telefonici _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1 di partecipare al concorso per la realizzazione di opere d'arte per L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI in qualità di

- artista singolo**
- artista capogruppo** (in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo e allegato mandato con il quale ogni componente delega la persona individuata come capogruppo)

con una proposta artistica relativa:

- allo spazio A**
- allo spazio B**
- agli spazi A e B**

2. che il proprio indirizzo di fax o di posta elettronica certificata al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (**barrare e compilare solo una delle opzioni**)

Fax n. _____

indirizzo di **posta elettronica certificata (pec)**

3. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 del bando di concorso;
4. di accettare tutte le clausole del bando – nessuna esclusa – e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;
5. di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 1, e la relativa suddivisione all'art. 2 e 3 del bando, comprendono ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione;
6. che le opere d'arte proposte sono originali in quanto hanno come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;
7. di essere a conoscenza del fatto che le opere dovranno essere realizzate in unico esemplare e non potranno esserne realizzate altre copie;
8. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle Leggi vigenti in materia;
9. **di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici (art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter, m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., così come di seguito riportato).**

Data

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2001, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi.

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.:

- «1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
 - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
 - m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
- 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER
L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI**
ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83

DELEGA AL CAPOGRUPPO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN GRUPPO
DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

MANDATO

Luogo _____ Data _____

Io sottoscritto /a

nato/a a _____ (____), il ____/____/_____,
residente a _____ (____), in Via _____;

Io sottoscritto /a

nato/a a _____ (____), il ____/____/_____,
residente a _____ (____), in Via _____;

Io sottoscritto /a

nato/a a _____ (____), il ____/____/_____,
residente a _____ (____), in Via _____;

Io sottoscritto /a

nato/a a _____ (____), il ____/____/_____,
residente a _____ (____), in Via _____;

Io sottoscritto /a

nato/a a _____ (____), il ____/____/_____,
residente a _____ (____), in Via _____;

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra _____
quale Capogruppo del gruppo di artisti partecipante al Bando di concorso per la realizzazione di opere d'arte per l'abbellimento della nuova scuola materna e asilo nido in area Felti a Lavis e come tale rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali secondo quanto previsto dall'art. 4 del Bando stesso.

Firma per esteso di tutti i mandanti

Firma del Capogruppo mandatario per accettazione

Il mandato deve essere accompagnato da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO.

Se vi sono più componenti, ristampare il modello aggiungendo i nominativi mancanti.

Il modulo va firmato inoltre dal Capogruppo mandatario per accettazione.

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER
L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN AREA FELTI**
ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83
DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 23 del D.Lgs. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a

_____ ,

nato/a a _____ (_____)

il _____ ,

partecipante al Concorso per la realizzazione di opere d'arte per l'abbellimento della nuova scuola materna e asilo nido in area Felti,

(Barrare una o l'altra casella)

ACCONSENTE
che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza),
la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell'opera proposta siano
pubblicati in internet

NEGA il suo consenso
a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza),
la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell'opera proposta siano
pubblicati in internet.

Luogo e data _____

Firma del partecipante singolo o del Capogruppo

ATTENZIONE:
in caso di partecipazione in gruppo,
la presente attestazione va compilata e firmata SOLO dal Capogruppo.